



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI DIVISE PER
IL PERSONALE REGIONALE AVENTE TITOLO**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SOMMARIO

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
2.	DURATA DEL CONTRATTO	4
3.	MODALITA' E TEMPISTICA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	4
4.	RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	4
5.	CONTROLLI QUALI - QUANTITATIVI SULLE FORNITURE	5
6.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
7.	PREZZO	5
8.	REVISIONE DEL PREZZO	5
9.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	6
10.	GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	6
11.	PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
13.	RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI.....	8
14.	RECESSO	8
15.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	8
16.	CESSIONE DEI CREDITI.....	8
17.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
18.	SUBAPPALTO	8
19.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	9
20.	TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	9
22.	FORO COMPETENTE	9
23.	DISPOSIZIONI FINALI	9

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER PERSONALE REGIONALE AVENTE TITOLO

Rep. n.....

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede della Regione Basilicata, in Potenza, innanzi a me, qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n° 89 del 16/02/1913,

Sono comparsi

la REGIONE BASILICATA con sede in Potenza, Viale Verrastro n° 4, c.f. 80002950766, P.IVA 00949000765, in persona del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio, Dr. Ennio Vito Galella, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. e, conseguentemente, suo legale rappresentante (in prosieguo denominata "Regione")

E

la Ditta.....(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "APPALTATORE"), P.IVA, con sede legale in... (...), via... n. ..., rappresentata, per la stipula del presente atto, da(C.F.) nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società (in prosieguo denominata "Appaltatore"),

I comparanti, delle cui identità sono certo, così costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- PREMESSO -

- che con DGR n. del è stata indetta procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di divise per il personale regionale avente titolo;
- che la procedura è stata pubblicata sulla GURI in data.....;
- che l'appaltatore, avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, è risultato aggiudicatario definitivo giusta D. D. n..... del
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e suoi allegati, dal Bando di gara e dal Capitolato d'oneri, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso.

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di capi di vestiario per divise destinate al personale regionale avente titolo; le caratteristiche della fornitura sono specificate negli allegati "A" e "B".

Le quantità indicate sono meramente indicative in quanto calcolate sull'organico attuale della Regione. Potranno, pertanto, subire oscillazioni in aumento o

diminuzione (nei limiti del 20%) in seguito a modifiche organizzative interne dell'Ente.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

3. MODALITA' E TEMPISTICA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto del presente CONTRATTO dovranno essere consegnati in esatta conformità agli ordinativi formali, che verranno emessi dal competente Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dip.to "Presidenza Giunta", in modo scaglionato nell'arco del periodo temporale di riferimento, in base alle necessità dell'Ente. Nei suddetti ordini, in base alle specifiche esigenze dell'Ente, saranno specificate le diverse tipologie dei capi di vestiario occorrenti, nonché le relative misure.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e nelle ore antimeridiane; precisamente: dalle ore 8:00 alle ore 12,00, secondo le quantità e qualità richieste, al Funzionario incaricato.

Tutti i capi dovranno essere imballati in buste di cellophane e le divise dovranno essere consegnate in colli distinti per ogni taglia ordinata; inoltre, dovranno essere distinte le casacche dai pantaloni. Nel caso in cui non venisse rispettata tale prescrizione i colli saranno restituiti.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accertati dall'Ente.

La consegna dovrà essere effettuata con mezzi idonei alle qualità della merce trasportata, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

La merce dovrà essere accompagnata, pena l'irricevibilità della stessa:

1. da regolare bolla di consegna, la quale dovrà indicare obbligatoriamente;
 - luogo di consegna della merce;
 - numero di riferimento dell'ordine;
 - data dell'ordine.
2. da certificazione o etichettatura attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti nelle specifiche tecniche di cui all'All. "B" al presente contratto;
3. da certificazione o etichettatura attestante la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, il rispetto delle norme in materia ambientale, l'igiene e la sicurezza dei prodotti;

Le certificazioni suddette potranno essere anche prodotte sotto forma di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Regione potrà procedere ad una verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dalle allegate schede. In caso di mancata rispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto si procederà all'esclusione dalla gara con scorrimento della graduatoria, all'incameramento della cauzione, all'addebito dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione ed alla segnalazione alle autorità competenti.

4. RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna della merce richiesta dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla applicazione delle penali di cui al presente contratto ed, in caso di reiterate contestazioni, alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico dell'Appaltatore. In tal caso, l'Ente potrà acquistare gli articoli in questione presso altro fornitore, a spese dell'Appaltatore ed

avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza dell'Appaltatore stessa.

5. CONTROLLI QUALI - QUANTITATIVI SULLE FORNITURE

La sottoscrizione della bolla di consegna all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza numerica dei colli inviati.

La quantità e la qualità della merce sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino regionale all'atto della consegna mediante l'esame rispettivamente dell'ordinativo e della certificazione o etichettatura di cui al precedente art.3, alla presenza del fornitore o del corriere.

Il funzionario incaricato potrà rifiutare il materiale riconosciuto, ad un primo sommario esame, non rispondente alla quantità ordinata o alla qualità richiesta nelle schede allegate al presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- a) restituire la merce all'Appaltatore che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, impegnandosi a sostituirla entro i termini indicati dall'Ufficio Provveditorato e Patrimonio;
- b) restituire la merce all'Appaltatore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) restituire la merce all'Appaltatore senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto ed incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competente.

Agli effetti dei requisiti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione degli articoli.

6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE è obbligato a:

- effettuare le consegne, secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
- assicurare che gli articoli forniti siano conformi alle norme vigenti e alle specifiche tecniche di capitolato;
- **provvedere, presso la sede dell'Ente, a rilevare le misure degli autisti per identificarne le taglie;**
- **effettuare prima della consegna, a propria cura e spese, gli eventuali lavori di sartoria che si rendessero necessari per la messa a misura degli indumenti;**

7. PREZZO

Il prezzo unitario, IVA esclusa, è fissato in €/articolo secondo quanto risulta dall'allegato sub "C".

Nel prezzo sono ricomprese le spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna secondo le modalità di cui al precedente art. 3, oltre che tutte le spese di rifinitura necessarie, con particolare riferimento ai servizi di sartoria per la "messa a misura" da effettuarsi presso la sede della Regione Basilicata.

8. REVISIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione

periodica del prezzo, ai sensi dell'articolo 115, del Decreto Legislativo n. 163/2006, dopo il primo anno, su richiesta dell'appaltatore.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, in base ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

In mancanza dei dati suddetti, la revisione del prezzo viene calcolata sulla base dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto è liquidato dalla REGIONE previa presentazione di regolare fattura posticipata, intestata e spedita a:

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA

Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Contratto per la fornitura di divise per il personale regionale avente titolo”.

La fattura deve essere corredata da copia dei corrispondenti ordinativi di fornitura e deve essere vistata per regolarità dal funzionario che ha accettato la consegna.

La fattura deve essere, altresì, corredata dalla distinta indicante il numero e il modello dei pezzi acquistati e il relativo prezzo unitario.

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio; l'Ufficio predetto provvederà alla consegna dei capi vestiario agli aventi diritto.

I mandati saranno emessi entro 30 giorni dalla data di disponibilità presso l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio di fattura regolare a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento quali, ad esempio, il D.U.R.C., salvo diverso accordo con l'Appaltatore.

In caso di tardiva emissione del mandato di pagamento per causa imputabile alla REGIONE spettano all'APPALTATORE gli interessi di mora nei modi e termini di cui dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2002.

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non potrà essere superiore ai due mesi decorrenti dalla data della notifica delle inadempienze.

10. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dell'APPALTATORE sono coperti da apposita garanzia fideiussoria costituita per un importo di €_____.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal Direttore di esecuzione del Contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

11. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione di una penale pari di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, quando:

- non effettua la fornitura entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
- non effettua o effettua con ritardo la sostituzione degli articoli non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero riscontrati difettosi.

L'ammontare della penale è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura sui crediti dell'Appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati, per iscritto, all'Appaltatore. In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare, entro il termine di tre giorni lavorativi, dalla ricezione della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora le predette deduzioni, non pervengano nel termine assegnato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente, a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della penale.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto, di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice del civile, con incameramento della relativa cauzione, nei seguenti casi:

- in caso di sospensione della fornitura per fatto dell'Appaltatore.
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti;
- in caso di recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate;
- se l'Appaltatore cede in tutto o in parte il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità, di cui al precedente art. 11;

- se l'Appaltatore, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente CONTRATTO dimostra grave imperizia e/o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- in caso di concordato preventivo e di fallimento.

Con la risoluzione del contratto, l'Ente affiderà a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore, alla quale saranno addebitate le eventuali spese aggiuntive sostenute dall'Ente, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente, sui beni dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Appaltatore stesso.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

La Regione valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'appaltatore una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;

pronuncia nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

14. RECESSO

Ai sensi dell'articolo 1373 del codice del civile l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di trenta giorni, nei seguenti casi:

in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura;

nel caso in cui, a seguito di raffronto con i prezzi relativi a prodotti di nuova immissione sul mercato che risultino possedere le stesse caratteristiche qualitative, il contratto risulti eccessivamente oneroso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

16. CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto anche parzialmente.

18. SUBAPPALTO

(se l'impresa ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del ____% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato *oppure* da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' fatto divieto di subappalto.

19. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

20. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

L'APPALTATORE dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

22. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

23. DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione e l'Appaltatore sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

Tutte le comunicazioni tra l'APPALTATORE e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica con firma digitale o via fax.

A tale scopo l'APPALTATORE dichiara:

che l' **e-mail** **del proprio** referente è il seguente.....;

che il **numero di fax** è il seguente.....;

che il proprio **numero di telefono** è il seguente.....;

L'indirizzo e-mail della REGIONE è il seguente.....

Referente dell'Appaltatore per il presente contratto, dotato di firma digitale per il fine di cui sopra, è il Sig.....,

Tutte le comunicazioni effettuate al referente si intendono effettuate all'Appaltatore.

L'APPALTATORE

LA REGIONE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali:
artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

L'APPALTATORE
